



**ATTO COSTITUTIVO DELLA  
"ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA RESPIRA IL GRAN  
SASSO L'AQUILA"**

In Camarda - L'Aquila, via Vallone n.44, si sono riuniti il giorno 02 Luglio 2012.  
per costituire una associazione Culturale e Sportiva dilettantistica , apolitica e  
apartitica, senza fini di lucro denominata **" ASSOCIAZIONE CULTURALE  
E SPORTIVA RESPIRA IL GRAN SASSO L'AQUILA " i**

seguenti Signori :

1. SCIPIONI ANTONIO NATO A CAMRDA (AQ) IL 16.12.1963  
C.F.: SCPNTN63T16A345Z
2. ANTIMO SCIPIONI NATO A L'AQUILA IL 10.04.1978  
C.F.: SCPNTM78D10A345K
3. DI MARZIO ANTONELLO NATO A L'AQUILA IL 27.07.1969  
C.F. DMRNNL69L27A345M
4. CENTOFANTI LUCA NATO A TOCCO DA CASAURIA (PE) IL 09.08.1980  
C.F.: CNTLCU80M09L186E
5. DE PETRIS GIORGIO NATO A L'AQUILA IL 01.12.1975  
C.F. : DPTGRG75T01A345M
6. CALENTI GIUSEPPINA NATA A ASCOLI IL 19.10.1958  
C.F.: CLNGPP58R59A426F
7. PACIFICO FABIO NATO A L'AQUILA IL 02.01.1970  
C.F.: PCFFBA70A20A345S
8. ANTONACCI ROBERTO NATO A L'AQUILA IL 21.08.1952  
C.F.: NTNRR52M21A345G
9. POMANTE CLARISE NATA A PESCARA IL 22.01.1945  
C.F.: PMNCRS45A62G482N
10. PIERPAOLI SIMONETTA NATA A CIVITAVECCHIA (RM) L'11.04.1945  
C.F.: PRPSNT45D51C773J
11. VACCAREZZA BRUNA NATA A RIETI IL 21.10.1959  
C.F.: VCCBRN59R61H282W
12. PETICCA GIORGIO NATO A ROMA IL 23.09.1953  
C.F.: PTCGRG53P23H501R
13. CERONE ALESSANDRO NATO A L'AQUILA IL 25.11.1982  
C.F. CRNLSN82S25A345U
14. NARDIS ANNA MARIA NATA A L'AQUILA IL 04.11.1961  
C.F.: NRDNMR61S44A345B
15. COLANGELI PIERPAOLO NATO A L'AQUILA IL 27.09.1976  
C.F.: CLNPPL76P27A345E

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Antonio Scipioni il quale a sua volta nomina a Segretario : Anna Maria Nardis. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale. Dopo ampia discussione, il citato documento, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti convengono e stipulano che l'associazione è costituita senza scopo di lucro.

L'associazione è regolata dallo statuto allegato che fa parte integrante del presente accordo ed avrà piena autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e finanziaria, ed ha, come scopo la promozione la diffusione e la pratica di iniziative sportive in generale ed in particolare attività di montagna ( trekking, sci, sci alpinismo, escursioni, arrampicata sportiva, alpinismo estivo ed invernale ecc. ecc.) con lo scopo di far conoscere il territorio del GRAN SASSO e di promuovere il turismo.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata

**"ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA RESPIRA IL GRAN SASSO L'AQUILA** con sede in Via Vallone n. 44 Camarda - L'Aquila

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto appena approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del

Consiglio Direttivo:

Scipioni Antonio

Cerone Alessandro

Calenti Giuseppina

Nardis Anna Maria

I consiglieri nominati eleggono:

Scipioni Antonio

alla carica di Presidente

Cerone Alessandro

alla carica di Vice Presidente

Calenti Giuseppina alla carica di Consigliere (delegato per le attività sportive e culturali)

Nardis Anna Maria  
tesoriere

alla carica di Consigliere Segretario

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

I presenti all'unanimità decidono di:




- 1) autorizzare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti;
- 2) stabilire, per il primo anno, la quota associativa minima per i soci "Aderenti" in euro ..... comprensiva di tesseramento

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

L'AQUILA 02 LUGLIO 2012

NOMI E COGNOMI DEI SOCI FONDATORI FIRME SOCI

ANTONIO SCIPIONI	
ANTIMO SCIPIONI	Antonio Scipioni
ANTONELLO DIMARZIO	Antonio Scipioni
LUCA CENTOFANTI	Antonio Scipioni
GIORGIO DE PETRIS	Giorgio De Petris
FABIO PACIFICO	Fabio Pacifico
ROBERTO ANTONACCI	Antonio Scipioni
CLARISE POMANTE	Antonio Scipioni
SIMONETTA PIERPAOLI	Antonio Scipioni
BRUNA VACCAREZZA	Antonio Scipioni
GIORIGIO PETICCA	Antonio Scipioni
ALESSANDRO CERONE	Antonio Scipioni
GIUSEPPINA CALENTI	Antonio Scipioni
ANNA MARIA NARDIS	Antonio Scipioni
PIERPAOLO COLANGELI	Antonio Scipioni



## ALLEGATO "A" STATUTO SOCIALE

### Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita in L'Aquila , all'indirizzo via Vallone n.44 Camarda - L'Aquila, l'Associazione sportiva disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile , denominata " ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA " ASSOCIAZIONE CULTURALE e SPORTIVA RESPIRA IL GRAN SASSO L'AQUILA".
2. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo , potrà procedere, se lo ritenesse opportuno, ad affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva ed alle Federazioni Sportive, comunque aderenti al CONI ( Comitato Olimpico Nazionale Italiano), conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive e/o dell'Ente di Promozione Sportiva.

### Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi. Ricreativi, culturali e solidali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.
2. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. E' caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative; si potrà avvalere di prestazioni, dei propri soci per assicurare il regolare funzionamento delle attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge 139/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

3. E' aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva di qualsiasi tipo e, in particolare: alpinismo, arrampicata, trekking, ciclismo, mountain bike, sci e sci alpinismo, arrampicata sul ghiaccio, escursionismo, corsa in montagna.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione, delle discipline sportive citate, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;
- b) La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento;
- c) L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa;
- d) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive-agonistiche.

Fermo restando l'oggetto principale, l'Associazione si propone inoltre di supportare e/o organizzare iniziative per la valorizzazione del Gran Sasso Aquilano, attraverso: l'organizzazione di eventi e manifestazioni, spedizioni, concorsi, conferenze.

Inoltre, l'Associazione si propone di:

- I) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
- II) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.



- III) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative.
  - IV) Organizzare corsi di avviamento agli sports, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.
  - V) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive nonché organizzare corsi d'istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
  - VI) Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
  - VII) Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
  - VIII) Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione.
  - IX) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive e il perfezionamento.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI ed a tutte le disposizioni statutarie e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'Ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le eventuali autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
  6. Tutto quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5 s'intendono riferiti oltre all'Ente di Promozione Sportiva anche per Federazioni Sportive, riconosciuti dal CONI, cui l'Associazione ai sensi dell'art. 1 potrà affiliarsi.

### **Art. 3 - Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

### **Art. 4 - Patrimonio Sociale**

1. Il patrimonio sociale è costituito :
  - a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;
 Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
  - 1) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  - 2) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  - 3) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;



- 4) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
- 5) dalle donazioni pubbliche e private, dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali o di altri Enti, dei premi e trofei vinti (art. 2 del D. Lgs 460/97);
- 6) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (Art. 2 del D. Lgs 460/97).;

E' fatto divieto di procedere alla distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi di riserva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

### **Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno di dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.
2. All'Associazione è vietato distribuire i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 6 - SOCI E LORO CATEGORIE**

I Soci dell'Associazione si distinguono in fondatori, benemeriti e ordinari. Fino al compimento del 18 anno di età il minore è rappresentato, nei rapporti sociali, dal genitore.

1. Sono Soci fondatori coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dell'Associazione; essi non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione né ad altre eventuali quote periodiche.
2. Sono Soci benemeriti coloro che hanno dato un notevole contributo all'Associazione, vengono proclamati tali dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione né ad altre eventuali quote periodiche.
3. Sono Soci ordinari coloro che previa presentazione di idonea domanda scritta vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo. Contestualmente all'iscrizione essi dovranno provvedere al versamento della relativa quota annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo
4. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare a carico dei Soci ordinari il pagamento delle quote periodiche per assicurare la disponibilità dei fondi utili per il perseguimento delle finalità istituzionali.
5. Al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, i Soci ordinari che non provvedono ai pagamenti delle suindicate quote associative, non possono partecipare alle attività sportive promosse dall'Associazione.
6. La quota di iscrizione potrà subire degli aggiornamenti annuali.





Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€14,62

QUATTORDICI/62

Agenzia  
10/07/2012 15:58:43

0000347  
00007254  
0001-00009

IDENTIFICATIVO

01070646286950



0 1 07 064628 695 0

7. Ai Soci ordinari potrà essere richiesto il pagamento di corrispettivi specifici per la prestazione di beni e servizi supplementari che questi dovessero richiedere all'Associazione.
8. I Soci in possesso della tessera federale che svolgono attività agonistica godranno di particolare assistenza da parte dell'Associazione a supporto dell'attività sportiva.
9. Al Socio è concesso di accompagnare persone non associate e di far loro frequentare e utilizzare le strutture associative allo scopo di invogliarle all'iscrizione.

### **Art. 7 – Doveri dei Soci**

1. Tutti i soci hanno il dovere di:
  - a) condividere le finalità dell'Associazione e difenderne il buon nome;
  - b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

### **Art. 8 – Decadenza dei Soci**

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi.  
dimissione volontaria  
decesso

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
  - mancato rinnovo tesseramento
  - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
  3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.
  4. I Soci e i loro eredi non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere le quote in caso di decesso, recesso ed espulsione.
  5. Ai fini fiscali e qualora ciò sia prescritto dalla Legge, le quote ed i contributi associativi possono trasferirsi solo per causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
  6. L'Associazione garantisce parità di trattamento e disciplina uniforme al rapporto associativo ed esclude qualsiasi limitazione dei diritti spettanti ai Soci.

### **Art.9- DIRITTI DEI SOCI**

1. Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
  - a) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
  - b) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione;
  - c) partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall'Associazione;



- d) intervenire e discutere alle assemblee; presentare proposte per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) partecipare con il proprio voto alla Assemblea Ordinaria e Straordinaria

### **Art. 10 - QUOTE SOCIALI**

Tipi di quote:

- 1) Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci , viene stabilita dal Consiglio Direttivo
- 2) Quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

### **Art. 11 - Organi**

1. Gli organi sociali sono:
  - L'Assemblea dei Soci
  - Il Presidente
  - Il Consiglio Direttivo
2. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.
3. Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale.

### **Art. 12 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea in **seduta ordinaria** è convocata almeno una volta l'anno, entro il quarto mese di ogni anno:
  - per esaminare e deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, l'attività tecnico/agonistica svolta durante il precedente anno sportivo;
  - per esaminare e deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e l'attività tecnico/agonistica da svolgere e quanto altro ad essa si riferisce;
  - eleggere fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;
  - nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
  - delibera sulla ratifica delle proposte di radiazioni.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno tre decimi degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. In entrambi i casi l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti. Per le Assemblee elettive,



Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€14,62

QUATTORDICI/62

Agenzia Entrate

09008747

09007294

0901-09009

IDENTIFICATIVO

10/07/2012 15:59:38

ER09888331695938

01070546286961



0 1 07 064628 696 1



tanto in prima che in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di oltre un terzo dei Soci. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

6. L'Assemblea in **seduta straordinaria**, oltre che dal Presidente - motu proprio - e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, può essere convocata su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno due terzi dei Soci.
7. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, per le modifiche statutarie, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci. Mentre per lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci presenti o rappresentati.
8. L'Assemblea dei Soci straordinaria:
  - delibera le modifiche straordinarie;
  - decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci;
  - provvede agli adempimenti in materia dettate dal presente Statuto;
  - delibera sullo scioglimento dell'Associazione..
9. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

#### **Art. 13 – Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

#### **Art. 14 – Convocazione – Procedure Assembleari**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/ o invio di e-mail o sms; deve indicare la data il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea, appena insediata nomina il Presidente ed un segretario e, se necessario, due scrutatori.
3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
6. Tutte le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo è eletto con i voti espressi dai soci, ogni socio potrà esprimere un numero di tre preferenze, saranno designati, i primi cinque della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto con la maggioranza semplice dei partecipanti.



## Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. In caso di dimissioni o assenza del Presidente, lo sostituisce per la ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente il Vice Presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
5. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidamente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi del Centro Nazionale Sportivo Libertas ed eventuali organi Federali ( ovvero di eventuali Organi Federali Coni) superiore a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali..
6. Le convocazioni vengono fatte con lettera, con fax o per telefono, almeno tre giorni prima della data fissata per ciascuna seduta.
7. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica e settoriale dell'Associazione
  - a) predispone il conto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
  - b) stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria e convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputa necessario;
  - c) cura l'esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
  - d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
  - e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione e dei settori sportivi;
  - f) stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  - g) delibera e concede avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento di crediti da parte di Enti o Istituti;
  - h) conferisce procure, sia generali che speciali;
  - i) stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione e di ogni altra quota o contributo;
  - l) assume e licenzia il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;



- j) determina l'eventuale compenso dovuto a quello dei suoi componenti e ai Soci che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore dell'Associazione e i rimborsi delle spese;
  - k) delibera circa l'ammissione e l'esclusione per morosità dei Soci ordinari e propone la nomina dei Soci benemeriti;
  - l) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soc.
8. Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, anche contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dell'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea.
9. In caso d'impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente o il Consigliere più anziano in carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 gg dall'evento, della prescritta Assemblea Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i 30 gg nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.
10. Qualora, l'Assemblea ordinaria dei Soci, non approvi la relazione morale-tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio Dir decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla Assemblea Straordinaria che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 gg dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i 30 gg successivi.

### **Art. 16 – Il Presidente**

- 1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, sovrintende a tutta l'attività e compie tutti gli atti non espressamente riservati alle competenze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ;
- 2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;convoca l'Assemblea dei Soci, ha la firma libera, riscuote da Pubbliche Amministrazioni o da privati somme di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze, nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione;
- 3 In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima seduta successiva di tale Organo;
- 4 In caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge le funzioni il Vicepresidente

### **Art. 17 – Il Segretario**

- 1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

2. Stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni e, nelle Assemblee stesse è preposto alla verifica dei poteri unitamente a due scrutatori eletti dall'Assemblea

### **Art. 18 – Libri sociali**

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
  - a) il libro Soci;
  - b) il libro verbale delle Assemblee;
  - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.
2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente e il Segretario.

### **Art. 19 – Clausola compromissoria**

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati in modo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
4. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva e/o ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

### **Art. 20 – Scioglimento**


1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci presenti o rappresentati.
1. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso le Federazioni Sportive ed i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

### **Art. 21 – Norma di rinvio**



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute sia dagli Statuti e dai Regolamenti delle eventuali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno di affiliarsi.

Visto e approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 02.07.2012  
L'Aquila, 02.07.2012



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila  
Registrato a L'Aquila il 10.07.2012 N. 1.983 Serie 39  
Esatti € 108,00 (Centosettanta/e)

Bruno Renzi

